

Interpretazione dell'art. 1 del Decreto legge del 25.1.2008, n. 3 “Misure urgenti in materia di reggenza di uffici giudiziari”.

(Risposta a quesito del 9 aprile 2008)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 9 aprile 2008, ha adottato la seguente delibera:

“- letto il quesito proposto il 29 gennaio 2008 dal dott. ..., nella prospettata qualità di Presidente f.f. della Corte di appello di ...

OSSERVA

Con il quesito di cui in epigrafe l'istante ha rappresentato di svolgere le funzioni di Presidente di sezione della Corte di appello di ... nonché, in ragione della sua anzianità, di Presidente f.f. della Corte medesima. Il 2 febbraio 2008, tuttavia, sarebbe scaduto il termine ottennale di cui all'art. 46 D.Lgs. 160/2006, ragion per cui egli si è chiesto se, in virtù della disposizione dell'art. 1 del Decreto Legge n. 3/2008 - nell'identico testo oggi riprodotto all'art. 16 ter L. n. 31/2008 - avrebbe potuto continuare a svolgere entrambi gli incarichi ovvero soltanto il primo.

La Settima Commissione di questo Consiglio ha deliberato di chiedere un parere all'Ufficio studi che si è espresso nei termini che seguono (parere n. 138/08 del 3 aprile 2008):

“(omissis)...l'interpretazione letterale e sistematica dell'art. 16 ter L. 31/2008 non consente di riconoscere la “reggenza” ai magistrati che abbiano maturato il termine massimo ottennale di permanenza nell'incarico direttivo ovvero semidirettivo in epoca successiva al 27 gennaio 2008.

Invero, la norma in esame si rivolge esclusivamente ai “*magistrati di cui all'art. 5, comma 3, della Legge 30 luglio 2007*”, di talché risulta necessario individuare a chi si riferisca la norma richiamata. Quest'ultima recita “*Le disposizioni in materia di temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi di cui agli articoli 45 e 46 del Decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, come modificati dall'art. 2 della presente legge, si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e pertanto, fino al decorso del predetto termine, i magistrati che ricoprono i predetti incarichi mantengono le loro funzioni. Decorso tale periodo, coloro che hanno superato il termine massimo per il conferimento delle funzioni senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni decadono dall'incarico restando assegnati con funzioni né direttive né semidirettive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbirsi con le successive vacanze, senza variazioni dell'organico complessivo della magistratura e senza oneri per lo Stato. Nei restanti casi, le nuove regole in materia di limitazione della durata degli incarichi direttivi e semidirettivi si applicano alla scadenza del primo periodo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto*”.

Dalla lettura della disposizione sopra riportata emerge che l'unico riferimento, specificatamente individuante una categoria di magistrati, è quello operato a coloro i quali decadono dai rispettivi incarichi al centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della Legge 111/2007.

Vero è che la norma si preoccupa di disciplinare anche i “*restanti casi*”, tuttavia proprio l'espressione utilizzata consente di affermare che con essa si è voluto non identificare una categoria di magistrati bensì fissare le modalità temporali di operatività degli artt. 45 e 46 D.Lgs. 160/2006. Invero l'art. 5, III comma, L. 111/2007 è dettato proprio al fine di individuare secondo quali scansioni vanno applicate le nuove norme disciplinanti la temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi, tant'è vero che essa, per alcuni aspetti, diversifica la posizione dei magistrati che sono decaduti da tale incarico lo scorso 27 gennaio rispetto a quella di coloro i quali supereranno il limite massimo ottennale in data successiva¹, dettando per i primi una disciplina parzialmente diversa rispetto a quella valevole per i secondi, ai sensi degli artt. 45 e 46 più volte richiamati.

¹ Sulla portata della diversità di disciplina tra l'art. 5 L. 111/2007 e gli artt. 45 e 46 D.Lgs. 160/2006 l'Ufficio studi si è soffermato nei pareri n. 524/2007 del 10 dicembre 2007 e n. 571/2007 del 28 dicembre 2007.

Avvalora l'illustrata interpretazione letterale la previsione, contenuta nell'art. 16 ter L. 31/2008, in base alla quale la reggenza è attribuita "*per il periodo massimo di sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto*". Pertanto, ove la norma *de qua* si ritenesse applicabile anche ai magistrati che decadono dagli incarichi direttivi e semidirettivi in epoca posteriore al 27 gennaio 2008, si giungerebbe ad affermare che la reggenza avrebbe durata diversa per ciascuno di loro e non sarebbe stata in concreto riconosciuta a coloro i quali decadrebbero dopo il "*periodo massimo di sei mesi*" di cui sopra. In altri termini la disposizione normativa opererebbe con modalità temporali diverse, pur riferendosi ad un'unica categoria di magistrati, vale a dire quelli individuati dall'ultimo periodo del terzo comma dell'art. 5 L. 111/2007, il quale disciplina i "*restanti casi*". Risulta così confermato, secondo quanto sopra prospettato, che l'ultimo periodo dell'art. 5, III comma. L. 111/2007 non identifica alcuna ulteriore categoria di magistrati prossimi alla decadenza ma fissa peculiari regimi di diritto intertemporale.

Infine deve evidenziarsi la natura eccezionale della norma contenuta nell'art. 16 ter L. 31/2008, la quale introduce una deroga agli artt. 104, 108 e 109 R.D. 12/1941, resasi necessaria a causa del notevole numero di uffici direttivi e semidirettivi immediatamente interessati dal nuovo regime della temporaneità degli incarichi; di talché, al fine di consentire al Consiglio superiore della magistratura il tempestivo intervento per le nuove nomine e, al contempo, per salvaguardare la funzionalità degli uffici, il legislatore è intervenuto con norma derogatoria rispetto alle disposizioni generali dettate dall'Ordinamento giudiziario per le ipotesi di mancanza dei titolari degli uffici direttivi e semidirettivi.

Pertanto non può che trovare applicazione il canone interpretativo dettato dall'art. 14 disp. prel. c.c., in base al quale le leggi che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.

Pertanto, non può non evidenziarsi che l'art. 45 D.Lgs. 160/2006 prevede implicitamente al terzo comma una forma di reggenza, di talché l'art. 16 ter avrebbe dovuto disporre la deroga anche a tale norma, nel senso di escluderne la portata ridotta. La mancanza di tale riferimento può giustificarsi nel senso che l'art. 45, applicabile ai sensi dell'art. 5, III comma L. 111/2007 ai magistrati decaduti dopo il 27 gennaio 2008 (vale alle ipotesi rientranti "*nei restanti casi*"), è pienamente vigente, proprio perché la reggenza prevista dall'art. 16 *ter* si applica soltanto ai magistrati decaduti prima di tale data.

In ragione delle considerazioni svolte, pertanto, la disposizione dettata dall'art. 16 ter L. 31/2008 non può trovare spazio applicativo in favore dei magistrati che maturano la scadenza del periodo massimo ottennale di permanenza negli incarichi direttivi e semidirettivi dopo il 27 gennaio 2008.

Da tale conclusione scaturisce che al Presidente f.f. della Corte di appello di ..., decaduto il 2 febbraio 2008, non può applicarsi l'art. 16 ter L. 31/2008."

Ciò premesso, il Consiglio ritiene di condividere integralmente le suddette argomentazioni e pertanto

delibera

di rispondere al quesito nei seguenti termini:

le disposizioni dettate dall'art. 16 ter della Legge n. 31/2008 non si applicano ai magistrati che decadono dagli incarichi direttivi e semidirettivi, per il decorso del termine massimo ottennale, in epoca successiva al 27 gennaio 2008."